



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Gli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato: cosa cambia dopo le modifiche introdotte dal D.LGS 205/2010 che recepisce la “Direttiva Rifiuti”

Con la presente nota tecnica si intende analizzare la configurazione dello scarto vegetale alla luce delle recenti e frequenti modifiche normative, le caratteristiche che deve avere per essere considerato rifiuto oppure sottoprodotto, ma anche le eventuali esenzioni dagli ambiti di applicazione.

Quindi si intende dare un contributo alla domanda che si sente porre da più parti, ovvero: un materiale vegetale quando non è più un prodotto commerciale (prodotti alimentari per es.) come si deve configurare?

Il testo normativo di riferimento è il d.lgs. 205/2010, che recepisce la “Waste Directive 2008/98/CE”, e che modifica in modo sostanziale la parte IV del D.lgs 152/2006 così come modificato dal Dlgs. 4/2008.

Quando è un rifiuto?

Innanzitutto è importante riportare la definizione di rifiuto (art. 183) dopo il recepimento della Direttiva EU e cioè:

lettera a) «**rifiuto**» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

In secondo luogo si deve far riferimento a quanto è esplicitato sempre nell'articolo 183 che introduce la definizione di “rifiuto organico” che prima non esisteva.

Alla lettera d) “**rifiuto organico**” rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e

Sede Legale: Via di Saliceto, 1/4/A Bologna, CAP 40128 - PI 01813631205 C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20873 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

Si introduce nella definizione di rifiuto organico lo scarto vegetale di giardini e parchi, ribadendo, qualora ce ne fosse bisogno, che sono e rimangono rifiuti.

Quando un materiale vegetale è escluso dal campo di applicazione della presente normativa?

Vediamo cosa dice l'art. 185, "Esclusioni dall'ambito di applicazione".

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

lettera f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Dal confronto tra le diverse normative (il correttivo nella sua forma originaria e dopo le modifiche apportate sia dalla Legge 13 agosto 2010 che dal recepimento della Direttiva Rifiuti del D.lgs, 205/10) si evince che gli scarti organici da manutenzione del verde pubblico e privato sono stati tolti dall'esclusione del campo di applicazione della normativa sui rifiuti; sono stati aggiunti invece sfalci e potature nonché altro materiale agricolo e forestale; pertanto si lega la tipologia (sfalci e potature) all'origine (agricola e/o forestale). Ciò è suffragato anche dalla lettura del testo originale della Waste Directive laddove dici che sono escluse, oltre alle materie fecali *straw and other natural non-hazardous agricultural or forestry material, paglia e altri materiali naturali agroforestali non pericolosi*.

Sede Legale: Via di Saliceto, 1/4/A Bologna, CAP 40128 - PI 01813631205 C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20873 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE

D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 4/2008 - Art. 185	D.Lgs 152/2006 come modificato dalla Legge 13 agosto 2010, n. 129 - in vigore da agosto 2010 - Art. 185	Waste directive 2008/98/CE - Art. 2 ¹	D.Lgs 152/2006 attuale come modificato dal D.Lgs 205/2010 - Art. 185
Comma 2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,.....	Comma 2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas....	Art. 2, lettera f) materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.	Comma 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente Decreto: lettera f) le materie fecali, ..., paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sede Legale: Via di Saliceto, 1/4/A Bologna, CAP 40128 - PI 01813631205 C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20873 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Possono essere esclusi dal campo di applicazione solo quei materiali prodotti da attività agricole e forestali, si pensi ad esempio ai sarmenti di vite, alle potature di olivo, alle potature forestali, ecc..

Per cui, dalla lettura della norma si evince che:

- 1) i materiali agricoli e forestali non pericolosi possono essere utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia;
- 2) i rifiuti di giardini a parchi devono essere gestiti come rifiuti ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 e succ. modd.

In sintesi, a partire dal 25 dicembre 2010 viene abrogata la definizione nella Legge 13 agosto 2010, n. 129, norma che oggi definiremo transitoria e che ha creato non pochi problemi interpretativi. Nella formulazione vigente la citazione relativa agli sfalci e potature tra i materiali esclusi dalla normativa rifiuti fa riferimento esplicito ed esclusivo al settore agricolo/forestale non comprendendo più gli sfalci e potature da manutenzione del verde pubblico e privato. Quindi con l'ultima modifica del D.Lgs 152/2006, a partire dal 25/12/2010, non è più possibile gestire i materiali vegetali provenienti da manutenzione del verde pubblico e privato al di fuori dall'ambito di applicazione della normativa rifiuti e quindi da tale data la loro gestione è soggetta a tutti gli adempimenti ed obblighi previsti dalla normativa rifiuti.

Anche il Ministero dell'ambiente (con nota del 18 marzo 2010) in risposta alla provincia di Mantova, dichiara che l'esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti

¹ faecal matter, if not covered by paragraph 2(b), straw and other natural non-hazardous agricultural or forestry material used in farming, forestry or for the production of energy from such biomass through processes or methods which do not harm the environment or endanger human health.



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

per la "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa" (articolo 185, comma 1, lett. f) del Dlgs 152/2006 come recentemente modificato dal Dlgs 205/2010) va riferita esclusivamente ai materiali provenienti da attività agricola o forestale destinati agli utilizzi ivi descritti. Tale previsione non riguarda invece i rifiuti vegetali provenienti da giardini, parchi e aree cimiteriali, in relazione ai quali bisogna fare riferimento all'articolo 184 dello stesso Dlgs 152/2006, che li classifica come rifiuti urbani.

Massimo Centemero

Lì, marzo 2011

Sede Legale: Via di Saliceto, 1/4/A Bologna, CAP 40128 - PI 01813631205 C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20873 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>